

COMUNE DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DEMANIALI ED INDISPONIBILI DESTINATI A MERCATI.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____.

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzate anche in strutture attrezzate.

ART. 2 Definizioni

Ai fini della presente regolamento si intendono per:

- a) aree pubbliche: le strade, le piazze, le pertinenze delle stesse destinate a mercato all'aperto;
- b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio attrezzate o meno;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) concessione di posteggio: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato;
- e) mercato: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

ART. 3 – Classificazione del Comune

1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31.12.2019 pari a 17.410 abitanti.

ART. 4 - Presupposto del canone

- a) Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, dei posteggi dei mercati riconosciuti e disciplinati dal Documento Strategico del Commercio di cui alla delibera di C.S. n. 77 del 04.09.2020 e successive modifiche.
- b) Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma

842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

c) Il canone è dovuto al Comune in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione.

Art. 5 Determinazione delle Tariffe

Il canone di cui all'art. 4 è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Le tariffe base di cui al comma 842 della L. n. 160/2019, attuali e così come eventualmente verranno modificate con ulteriori interventi legislativi, vanno frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 (trenta) per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

ART.6 - Soggetti passivi

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 7 – Le tariffe competenza adozione

La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 8 – Tariffe base

Ai sensi del comma 841 della L. n. 160/2019, la tariffa standard annua, modificabile ai sensi del precedente articolo 5 , in base alla quale si applica il canone nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
--	------------

Ai sensi del comma 842 della L. n. 160/2019, la tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del precedente articolo 5, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
--	-----------

ART. 9 - Determinazione della misura di tariffa base del canone

1) Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa.

2) Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dei concessionari degli stalli:

SETTORE MERCEOLOGICO	ZONA I COEFFICIENTE	ZONA II COEFFICIENTE
Commercio alimentari e misto	1,5	1
Commercio non alimentare	1,5	1
Produttori agricoli per vendita propri prodotti	0,8	0,7
Artigiani per vendita propri prodotti	0,8	0,7

ART. 10 – Esenzioni dal canone

a) Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

ART. 11 – Versamento del canone

Il versamento del canone è effettuato, all'ente o al concessionario, sempre comunque su C.C. bancario o postale intestato direttamente all'Ente, per semestri anticipati, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, per le occupazione permanenti ed all'atto del rilascio dell'autorizzazione per quelle temporanee.

ART. 12 – Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a venti euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 13 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
- 2) Si applicano le procedure del Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

ART. 14 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 15 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 16 – Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

ART. 17 – Suddivisione del territorio in zone

- 1) Il territorio del Comune è suddiviso in due zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, così definite:

Zona I° Capoluogo; zona II° Frazioni di Lucugnano e Depressa, Tricase Porto, Tricase Marina Serra e tutto ciò che ricade al di fuori dei perimetri urbani;

- 2) Per le occupazioni ricadenti nella zona n. I°, la tariffa applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella zona n. II° si applicano le tariffe di canone nella misura del 70% ;

ART. 18 - Domanda di concessione

Le domande di concessione degli stalli previsti nelle aree mercatali e nelle cosiddette aree fuori mercato (aree con un massimo di quattro stalli) vanno inoltrate, solo a seguito di pubblicazione di bando regionale, secondo le indicazioni e prescrizione dallo stesso previste.

ART. 19 - Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

- 2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 20 – Durata e rinnovo della concessione

La concessione permanente di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per una durata massima di anni dodici.

ART. 21 - Decadenza della concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall'articolo 48.

ART. 22 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

ART. 23 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART.24 - Sanzioni e penalità

- 1) Per le occupazioni realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

TITOLO III– NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 - Norme transitorie

- 1) La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 2) Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti.

ART. 26 - Norme finali

- 1) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 2) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 27 - Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.